



COMUNE DI MONTALDO TORINESE
PROVINCIA DI TORINO

***REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.07.2005

INDICE

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Principi generali	5
Art. 3 - Definizioni.....	5
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.....	7
Art. 5 - Competenze del gestore del servizio	8
Art. 6 - Competenze del Comune.....	9
CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	10
TITOLO I - Principi generali	10
Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali	10
Art. 8 - La raccolta differenziata.....	10
Art. 9 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione	10
Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani.....	11
Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari	14
Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali	15
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA.....	15
Art. 13 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.....	15
Art. 14 - Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani	17
Art. 15 - Raccolta differenziata porta a porta.....	17
Art. 16 - Esposizione per la raccolta	18
Art. 17 - Lavaggio dei contenitori.....	19
Art. 18 - Raccolta della frazione non recuperabile	19
Art. 19 - Raccolta della frazione organica	19
Art. 20 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro	19
Art. 21 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica	20
Art. 22 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone.....	20
Art. 23 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature	21
Art. 24 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati	21
Art. 25 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie	22
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	22
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico	23
Art. 28 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica (neon) e tubi catodici.....	23
Art. 29 - Raccolta rifiuti speciali costituiti da teli agricoli.....	23
Art. 30 - Raccolta rifiuti ingombranti	24
Art. 31 - Gestione dei rifiuti cimiteriali	24
Art. 32 - Gestione dei rifiuti sanitari	25
Art. 33 - Autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali	26
TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	27
Art. 34 - Rifiuti abbandonati sul territorio	27
Art. 35 - Spazzamento.....	27
Art. 36 - Cestini stradali.....	28
Art. 37 - Pulizia dei mercati	28
Art. 38 - Imbrattamento di aree pubbliche.....	28
Art. 39 - Animali domestici rinvenuti morti sul territorio	29
Art. 40 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo	29
Art. 41 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.....	29
Art. 42 - Aree di sosta per nomadi	30
Art. 43 - Volantinaggio	30
Art. 44 - Altri servizi di pulizia.....	30

Art. 45 - Associazioni di volontariato	30
Art. 46 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio.....	31
CAPO III - AREA DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI INGOMBRANTI.....	31
Art. 47 - Area di conferimento per rifiuti ingombranti	31
Art. 48 - Compiti dell'appaltatore per la custodia dell'Area di conferimento per rifiuti ingombranti	32
Art. 49 - Accesso all'Area di conferimento per rifiuti ingombranti	33
Art. 50 - Apertura dell'Area di conferimento per rifiuti ingombranti	34
Art. 51 - Modalità di conferimento	34
Art. 52 - Rimostranze.....	35
CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	35
Art. 53 - Oneri dei produttori e dei detentori	35
Art. 54 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali.....	35
Art. 55 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili.....	35
Art. 56 - Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli	35
Art. 57 - Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali	35
CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI.....	36
Art. 58 - Divieti.....	36
Art. 59 - Controlli.....	37
Art. 60 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni	38
Art. 61 - Introito delle Sanzioni	38
Art. 62 - Sanzioni	38
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	39
Art. 63 - Osservanza di altre disposizioni	39
Art. 64 - Danni e risarcimenti	39
Art. 65 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti.....	40
Art. 66 - Entrata in vigore del regolamento	40
Allegato 1	41
Allegato 2	44
Allegato 3.....	46
Allegato 4.....	50

REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 05.02.1997, n. 22, e in conformità alle altre norme vigenti in materia.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 22/1997;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 22/1997;
 - h) le modalità di raccolta e trasporto delle carcasse di animali domestici e selvatici rinvenuti morti.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali da reddito rinvenuti morti ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
 - e) ai materiali esplosivi abbandonati.

Art. 2 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza compromettere il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 22/1997, dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e dal Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. n. 22/1997 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) gestore del servizio: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22/1997; ai sensi del presente regolamento il gestore del servizio è il Consorzio Chierese per i Servizi;
 - g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
 - i) spazzamento: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di ridotte piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
 - j) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. n. 22/1997;
 - k) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. n. 22/1997;
 - l) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo dove è effettuata la raccolta alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

- m) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- n) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. n. 22/1997, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22/1997;
- o) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6 lett. m) del D.Lgs. n. 22/1997;
- p) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- q) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- r) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) frazione organica: i rifiuti a componente organica fermentescibile; in particolare i rifiuti composti da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo sia crudi sia cucinati, alimenti avariati, bucce, torsoli, noccioli, carne, pesce, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina (tipo scottex per utenze domestiche), pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, semi e granaglie, tappi di sughero, fiori recisi, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
- u) frazione recuperabile: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia e cioè quegli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- v) frazione non recuperabile: i rifiuti dai quali non sia possibile recuperare materia;
- w) utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- x) utenza domestica singola: utenza composta da un'unica unità abitativa;
- y) utenza domestica plurima: utenza composta da più di un'unità abitativa;
- z) utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera w);
- aa) concessionari dei servizi: soggetti individuati dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- bb) ecosportello: ufficio predisposto presso ciascun Comune del Consorzio Chierese per i Servizi ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Qualora in un Comune consorziato non esista un ecosportello gli utenti potranno richiedere informazioni presso gli uffici comunali e/o la sede centrale del Consorzio Chierese;
- cc) imballaggi: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; si suddividono in:
 - imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

- imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- dd) rifiuti urbani pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii, grassi vegetali ed animali residui della cottura di alimenti;
- ee) rifiuti ingombranti: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
- ff) area di conferimento: zona recintata e presidiata, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle tipologie di rifiuti indicate all'art. 47 comma 6.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 - 1) frazione organica;
 - 2) frazione non recuperabile;
 - 3) frazione recuperabile;
 - 4) rifiuti urbani pericolosi;
 - 5) rifiuti ingombranti;
 - b) i rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) i rifiuti vegetali: i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - e) i rifiuti sanitari: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254, che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano

prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978, n. 833, ed assimilati ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento;

f) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254, provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati all'art. 12 del presente regolamento.

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera f-quater) del D.Lgs. n. 22/1997 s.m.i.;

d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;

f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

k) il combustibile derivato da rifiuti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D al D.Lgs. n. 22/1997, sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. n. 22/1997.

5. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 22/1997, allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 5 - Competenze del gestore del servizio

1. Al gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso provvede mediante soggetti terzi:

a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;

b) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;

c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;

d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;

e) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 22/1997;

f) relazione annuale scritta al Consiglio Comunale sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- g) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - h) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni.
2. La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.
3. Il gestore del servizio può svolgere le seguenti attività:
- a) lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione prevista all'art. 57 del presente regolamento;
 - b) l'emissione, previo benestare scritto del Comune, di atti e lo svolgimento delle attività volte a definire:
 - l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani;
 - l'individuazione delle aree di spazzamento;
 - le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
 - l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - la definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dall'art. 45 del presente regolamento.
 - c) la consulenza agli uffici tecnici comunali in fase di analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Art. 6 - Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:
- a) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
 - b) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997;
 - c) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 22/1997 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n. 471;
 - d) l'emissione di ordinanza dirigenziale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 14 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
 - e) Il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato, anche in collaborazione con il Consorzio;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Consorzio o dell'appaltatore incaricato.

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - Principi generali

Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Il gestore del servizio, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
4. La gestione dei rifiuti urbani è effettuata nell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse; il gestore del servizio per l'organizzazione dei servizi predispone idonea cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.
5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
6. L'appaltatore del servizio di raccolta deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio consortile prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta, al gestore del servizio, valida documentazione. E' facoltà del gestore del servizio svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 8 - La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 7.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio del Comune di Montaldo Torinese mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente conferisce obbligatoriamente in modo separato tutti i rifiuti.

Art. 9 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il gestore del servizio cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini.
3. Periodicamente il gestore del servizio diffonde, con opportune modalità, un opuscolo o altro materiale informativo con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori e il calendario dei giorni di raccolta delle varie frazioni di

rifiuto. L'opuscolo fornisce ampia divulgazione dei servizi resi dall'Ecosportello e sugli orari dell'Area di conferimento per rifiuti ingombranti.

4. Sono inoltre date indicazioni sulla destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora rientrino nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo.
2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato:

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti	
Codice C.E.R.	Descrizione
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 07	Scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante e verdure in genere, anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
Codice C.E.R.	Descrizione
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 (segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose)
Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	
Codice C.E.R.	Descrizione
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce	
Codice C.E.R.	Descrizione
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	
Codice C.E.R.	Descrizione
08 03 18	Toner per stampa esauriti , diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (toner per stampe esauriti contenenti sostanze pericolose)
Imballaggi	
Codice C.E.R.	Descrizione
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti

15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi	
Codice C.E.R.	Descrizione
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 (assorbenti, materiali filtranti, inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose)
Batterie ed accumulatori	
Codice C.E.R.	Descrizione
16 06 04	Pile alcaline (tranne 16 06 03 - batterie contenenti mercurio)
Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate	
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/03
Raccolta differenziata	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense purchè non allo stato liquido
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (medicinali citotossici e citostatici)
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 (tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio), 20 01 23 (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi) e 20 01 35 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuoriuso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi)
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno, contenente sostanze pericolose)
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
Altri rifiuti urbani	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia di strade e piazzali anche privati
20 03 07	Rifiuti ingombranti

3. L'elenco di cui al comma 2 del presente articolo può essere modificato dal Comune.
4. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 2 la cui produzione annua di rifiuti non superi le seguenti quantità:
- a) per i rifiuti di cui al comma 2 che vengono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 22/1997: 30 Kg./mq (riferita alla superficie complessiva sottoposta a tariffa di ogni singola utenza non domestica);
- b) per i rifiuti di cui al comma 2 che non sono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 22/1997 le seguenti quantità, espresse in kg/mq (riferita alla superficie complessiva sottoposta a tariffa di ogni singola utenza non domestica).

Categorie di attività	Quantità (kg/mq/anno)
1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	4
2 Sale teatrali e cinematografiche	2
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta	3
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	4
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	3
6 Esposizioni, Autosaloni	2
7 Alberghi con ristorante	5
8 Alberghi senza ristorante	4
9 Case di cura e di riposo	5
10 Ospedali	5
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	5
12 Banche ed Istituti di credito	3
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	5
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	5
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	4
16 Banchi di mercato di beni durevoli	5
17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	5
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	5
20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	5
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	5
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	5
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	5
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	5
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	5
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	5
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	5
28 Ipermercati di generi misti	5
29 Banchi di mercato di generi alimentari	5
30 Discoteche, Night club	5

5. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.
6. Ai fini della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo della suddivisione e del conferimento distinto dei rifiuti anche per le utenze non domestiche, le diverse tipologie di rifiuto sono valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento opera la privativa di cui all'art. 5 comma 1.
7. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 22/1997 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.
8. I rifiuti derivanti dalle attività agricole sono sempre rifiuti speciali, fatta eccezione per quelli provenienti dalla attività di vendita dei prodotti dell'attività agricola che possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati qualora non rientrino tra quelli di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254 art. 2 comma 1 lettera c) (rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del D.P.R. n. 254/2003, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002) e lettera d) (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'Allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - d) la spazzatura proveniente dalle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
 - e) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi degli artt. 2 comma 1 lettera m) e art. 7 del D.P.R. 254/2003 a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al

di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie previo trattamento di cui all'art. 31 comma 3;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie previo trattamento di cui all'art. 31 comma 3.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - fiori secchi;
 - corone;
 - carta;
 - ceri e lumini;
 - materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).
4. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività cimiteriali di cui al precedente comma 1 costituiti da:
 - a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA

Art. 13 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori rigidi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del gestore del servizio ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 10 e litri 25.000. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.
2. Tutti i contenitori rigidi sono forniti all'utenza in comodato d'uso. I contenitori non devono essere manomessi e tanto meno imbrattati con adesivi o scritte.

3. Non viene effettuato il servizio con contenitori rigidi di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
4. Nel caso di furto il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 360; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
5. I contenitori sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. I contenitori consegnati all'utenza sono collocati all'interno di aree private o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte del gestore del servizio di concerto con la Polizia Municipale. In tale caso i contenitori, sono dotati di chiave fornita dal gestore del servizio, che alla cessazione dell'utenza deve essere riconsegnata. Ai sensi della Circolare della Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2005, n. 3/AMB/SAN (pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 28/07/2005), devono essere rispettate le seguenti regole di posizionamento:

Posizionamento dei contenitori su aree private condominiali

I contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.

Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico

7. I contenitori, al momento della cessazione della conduzione od occupazione dei locali saranno ritirati a cura del gestore del servizio su richiesta dell'utente.
8. I sacchetti per il conferimento degli imballaggi in plastica sono forniti dal Consorzio Chierese per i Servizi.

Art. 14 - Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani

1. Per le raccolte porta a porta istituite le volumetrie previste e le frequenze di raccolta sono le seguenti:

MATERIALE RACCOLTO	VOLUMETRIE PREVISTE litri	CADENZA RACCOLTA
Imballaggi in vetro	35-120-240-360	bisettimanale
Carta e cartone	50-120-240-360-660	bisettimanale
Imballaggi in plastica	120	bisettimanale
Frazione organica	25-120-240-360 (+ secchiello da lt. 10)	2 volte alla settimana
Rifiuti non recuperabili	120-240-360-660-1.100	settimanale

2. Il volume dei contenitori assegnati alle utenze domestiche è dimensionato in funzione del numero totale degli occupanti la singola utenza (singola o plurima), come indicato in All. 1.
3. Il volume dei contenitori assegnati alle utenze non domestiche è dimensionato in funzione dei coefficienti stimati di produzione (in kg/m²/anno) indicati in All. 2, tenuto conto dei limiti imposti dall'art. 10.
4. Le utenze possono comunque essere dotate, a richiesta, di contenitori di dimensioni inferiori o superiori a quelle stabilite purché venga assicurato comunque il rispetto delle norme di cui al presente regolamento. Per quanto riguarda i contenitori del rifiuto non recuperabile, la consegna di contenitori superiori a quelle stabilite è possibile solo a fronte di un comprovato aumento del numero totale degli occupanti la singola utenza domestica o della superficie complessiva sottoposta a tariffa di ogni singola utenza non domestica
5. In deroga alle precedenti disposizioni, il gestore del servizio può fornire contenitori singoli, per la sola frazione dei rifiuti non recuperabili, alle singole unità abitative di un'utenza plurima, previa richiesta sottoscritta dall'amministratore condominiale, ove presente, o dalla maggioranza degli intestatari della tariffa rifiuti dell'utenza plurima in questione. Viene fatta salva la possibilità da parte del gestore del servizio di verificare la possibilità di esecuzione del servizio.

Art. 15 - Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti sono conferiti nei contenitori o con le diverse forme previste nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti. Allo stesso modo, nel caso di conferimento a sacchi, questi devono essere chiusi.
3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.
4. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta, rifiuti pressati meccanicamente.
5. L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.

Art. 16 - Esposizione per la raccolta

1. Il servizio di raccolta porta a porta è svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze riportate nell'opuscolo di cui all'art. 9 comma 3.
2. I contenitori sono esposti a cura dell'utenza sulle pubbliche vie o sulle piazze, solo a capienza esaurita, la sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 19,00 e comunque non oltre le ore 6,00 del giorno di raccolta.
3. I contenitori sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore.
4. I contenitori sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
5. I contenitori dopo lo svuotamento sono riportati dall'utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti all'art. 13 comma 6 del presente regolamento.
6. Il servizio è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'appaltatore del servizio può accedere, per motivate esigenze su strade private solo previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le strade devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
 6. Qualora l'appaltatore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti, l'utente segnala tempestivamente la mancata esecuzione al gestore del servizio. Il disservizio sarà recuperato nella giornata feriale successiva alla comunicazione pervenuta entro le ore 17,00 nei giorni compresi tra il lunedì e il venerdì. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili all'appaltatore del servizio come scioperi, neve, interruzione della viabilità ecc.

Art. 17 - Lavaggio dei contenitori

1. Il lavaggio dei contenitori, ad eccezione dei contenitori carrellati per la frazione organica, è eseguito a cura dell'utenza.
2. Il lavaggio periodico dei contenitori carrellati della frazione organica sarà eseguito dal gestore del servizio, con frequenza trimestrale, nelle giornate programmate e comunicate preventivamente all'utenza, contestualmente allo svuotamento dei contenitori esposti.

Art. 18 - Raccolta della frazione non recuperabile

1. La frazione non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'art. 8 del D.Lgs. n. 22/1997, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il servizio di raccolta della frazione non recuperabile è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1 mediante cassonetti idonei di colore grigio;
 - b) il cassonetto è dotato di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che consente all'appaltatore del servizio di trasmettere al gestore del servizio i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore;
 - c) il mezzo di raccolta è dotato di dispositivo che segnala l'eventuale errore nella lettura del dispositivo automatico (trasponder); in tale situazione l'operatore deve poter eseguire un data-entry manuale in base al codice univoco del cassonetto di cui alla precedente lettera b);
 - d) l'utente introduce i rifiuti in sacchetti di plastica ben chiusi e successivamente introduce i sacchetti nel contenitore.
3. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra dello stesso (anche con coperchio chiuso) verrà conteggiato uno svuotamento supplementare.
4. Per la rimozione del materiale depositato a terra vengono conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne sono necessari per garantire la pulizia.

Art. 19 - Raccolta della frazione organica

1. La frazione organica è costituita dai rifiuti di cui all'art. 3 comma 1 lettera t).
2. Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con periodicità bisettimanale mediante contenitori di colore marrone;
 - b) l'utente introduce i rifiuti in sacchetti di plastica ben chiusi e successivamente travasa i sacchetti, con l'ausilio dei secchielli da 10 litri, nel contenitore;
 - c) i secchielli da 10 litri non possono essere esposti su suolo pubblico.

Art. 20 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro di cui all'art. 3 comma 1 lettera u) di qualsiasi natura purché pulito.
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1 mediante appositi contenitori di colore blu;
 - b) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del cassonetto e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - c) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore.

Art. 21 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica di cui all'art. 3 comma 1 lettera u).
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1 mediante sacchi trasparenti di polietilene da 120 litri di colore giallo;
 - b) l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
 - c) il materiale è introdotto sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria;
 - d) nel caso di materiale voluminoso non collocabile nel contenitore (ad es. polistirolo) il materiale è depositato dall'utenza accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
 - e) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
3. All'esaurimento della scorta dei sacchi l'utenza può ritirare una nuova fornitura gratuita presso l'Ecosportello.

Art. 22 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta e cartone di cui all'art. 3 comma 1 lettera u).
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) con contenitore presso l'utenza;
 - b) con servizio di raccolta a mano del cartone.
3. Il servizio di raccolta con contenitore della frazione recuperabile costituita da carta e cartone è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1 mediante appositi contenitori di colore bianco;
 - b) nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, non collocabile nel contenitore il materiale è piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;

- c) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta.
4. Il servizio di raccolta a mano della frazione recuperabile costituita da cartone prodotto da utenze non domestiche, è svolto con le seguenti modalità:
- la raccolta viene ogni due settimane presso i punti di raccolta definiti dal Consorzio in prossimità dei grandi produttori, a partire dalle ore 7,00
 - l'utente deposita il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
 - il rifiuto viene piegato e ridotto in volume;
 - il materiale è conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura
5. Imballaggi di cartone di dimensione e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo sono conferite nell'apposita area per rifiuti ingombranti con le modalità di cui al capo III del presente regolamento.

Art. 23 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature

- Riguarda la frazione recuperabile costituita da sfalci dei prati, foglie, e residui di potatura.
- Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto con le seguenti modalità:
 - conferimento diretto dell'utenza nell'apposita Area Comunale di Strada Marentino previa comunicazione agli uffici comunali;
 - il materiale non può essere collocato nell'area in contenitori o sacchi, ma esclusivamente in forma libera
- Il servizio di conferimento diretto da parte dell'utenza nell'apposita Area presso l'impianto di Strada Fontaneto per rifiuti ingombranti della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto con le modalità di cui al Capo III del presente regolamento.

Art. 24 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati

- Riguarda la frazione recuperabile costituita da indumenti usati di cui all'art. 3 comma 1 lettera u). In particolare tale frazione è costituita da:
 - capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
 - calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili;
 - borse.
- Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati, è svolto mediante apposito contenitore da 2.000 litri di colore giallo, ubicato nell'area di conferimento in Via del Castello.
 - Il servizio di raccolta è svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio.
 - L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo, deve:
 - tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona;

- garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori;
- assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da essere ben visibili e non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

Art. 25 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie di cui all'art. 3 comma 1 lettera u). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - pile a bottone;
 - pile stilo rettangolari;
 - batterie per attrezzature elettroniche.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene mediante apposito contenitore da 120 litri di colore giallo posto presso il cortile della sede municipale;
 - b) l'utente ripone il rifiuto urbano pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;
 - c) non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo che devono essere consegnati all'Area di conferimento per rifiuti ingombranti con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento.
3. Il servizio di raccolta è svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio.
4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
5. Il contenitore viene svuotato dall'appaltatore del servizio con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 26 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali di cui all'art. 3 comma 1 lettera u). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - farmaci;
 - fiale per iniezioni inutilizzate;
 - disinfettanti.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, è svolto con le seguenti modalità:
 - la raccolta viene effettuata mediante apposito contenitore da 120 litri di colore bianco posto presso il cortile della sede municipale;
 - il prodotto viene introdotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
 - l'utente ripone il rifiuto pericoloso all'interno degli appositi contenitori.

3. Il servizio di raccolta è svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio.
4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
5. I contenitori sono svuotati dall'appaltatore del servizio con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 27 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico di cui all'art. 3 comma 1 lettera dd). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 2. olii esausti minerali;
 3. olii, grassi vegetali e animali;
 4. accumulatori per auto.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituita da materiali di impiego domestico, è svolto con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento.

Art. 28 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica (neon) e tubi catodici

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica (neon) e tubi catodici di cui all'art. 3 comma 1 lettera dd).
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituita da materiali di impiego domestico, viene svolto con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento.

Art. 29 - Raccolta rifiuti speciali costituiti da teli agricoli

1. Riguarda le seguenti tipologie di materiali:
 5. teli trasparenti in PE da copertura serre;
 6. teli neri od opachi per pacciamatura e coperture insilati in PE;
 7. teli in PVC.
2. Ciascun soggetto interessato al servizio di raccolta dei teli agricoli dovrà provvedere al convenzionamento con il soggetto gestore del servizio tramite la sottoscrizione per accettazione dell'utente in sede di conferimento.
3. Il servizio di raccolta dei teli agricoli è svolto sia presso stazioni mobili itineranti giornaliere, sia presso siti temporanei autorizzati dal soggetto gestore, secondo apposito calendario che verrà comunicato preventivamente all'utenza.

4. Il ritiro avverrà previa separazione alla fonte secondo le seguenti categorie:
 8. PE trasparente;
 9. PE nero, colorato o comunque opaco;
 10. PVC.
5. Gli utenti conferiranno direttamente il materiale presso le stazioni predisposte; a tutti i conferenti viene richiesto di provvedere preventivamente alla pulizia sommaria in azienda delle parti contenenti fango e da consegnare piegati e non sfusi i teli per migliorare l'efficienza del trasporto.
6. E' definito un costo di smaltimento a carico dei conferenti che verrà comunicato contestualmente alla pubblicazione del calendario.
7. Il pagamento di tale tariffa dovrà avvenire contestualmente al conferimento dei teli agricoli.

Art. 30 - Raccolta rifiuti ingombranti

1. Riguarda i rifiuti ingombranti di cui all'art. 3 comma 1 lettera ee). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze;
 - beni durevoli;
 - mobilio;
 - sanitari;
 - elettrodomestici in genere.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante conferimento da parte dell'utenza presso l'Area di conferimento per rifiuti ingombranti, presso l'area di parcheggio antistante la sede municipale.
3. I frigoriferi, surgelatori, congelatori televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche prodotti dalle utenze non domestiche sono rifiuti pericolosi e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico.
4. I frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria prodotti da utenze domestiche, che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere:
 - a) consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.Lgs. n. 22/1997;
 - b) conferiti così come specificato al precedente comma 2 del presente articolo.

Art. 31 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12 comma 1 lettera a), sono collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero con le modalità di cui al Capo II, Titolo II del presente regolamento.
2. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12 comma 1 lettera b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, sono raccolti separatamente e con le precauzioni indicate ai seguenti commi.
2. Le operazioni preliminari all'invio ad impianti di discarica autorizzati sono quelle di seguito riportate:
 - a) dopo la fase di riesumazione, il rifiuto deve essere disinfettato con idoneo prodotto (a base di formaldeide); tale operazione deve essere eseguita su apposito contenitore a perdere flessibile a perfetta tenuta stagna, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "*Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni*";
 - b) i rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui alla precedente lettera a).
 - c) Devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
 - d) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
 - e) Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti costituiti da assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
 - f) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 12 comma 4 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
 - g) Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 254/2003 al responsabile della struttura del cimitero comunale é attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 32 - Gestione dei rifiuti sanitari

1. I rifiuti di cui all'art. 11, comma 1. dalla lettera a) alla lettera g) compresa, del presente regolamento, sono collocati negli appositi contenitori con le modalità stabilite al Capo II, Titolo II.
2. I rifiuti sanitari di cui all'art. 11. comma 1. lettera h), qualora sussistano le condizione indicate nel medesimo comma, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254, sono raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale deve essere aggiunta la data della sterilizzazione.
3. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani. Nel caso lo smaltimento avvenga fuori dell'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 22/1997 presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani o discariche

di rifiuti non pericolosi, tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.

4. I rifiuti sanitari sterilizzati:

- a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;
- b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
- c) qualora nella Regione Piemonte non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, né impianti di produzione di CDR, né impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, né impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della Regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione del presidente della Regione ha validità temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.

Art. 33 - Autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali

1. Il corretto autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico esegue tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotta dalla sua utenza o dalle utenze che condividono le medesime aree scoperte attigue.
3. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa è attuato:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
3. La pratica del compostaggio domestico, ai fini della riduzione della tariffa, presso le utenze può avvenire solo se le medesime utenze sono in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.
4. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. La collocazione della struttura di compostaggio è scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
6. Durante la gestione della struttura di compostaggio si curano i seguenti aspetti:

- a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
7. Gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire le attrezzature assegnate per la raccolta della frazione organica e degli sfalci e potature.
8. Gli utenti, al fine di ottenere la riduzione della tariffa, sottoscrivono specifico Atto d'obbligo per la conduzione dell'attività di compostaggio domestico. (All. 3).

TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 34 - Rifiuti abbandonati sul territorio

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. n. 22/1997, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 50 e 51 del D.Lgs. n. 22/1997.
2. La rimozione dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta porta a porta che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico è svolta a cura del gestore con onere a carico dei soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione; sono esclusi da tale previsione quei contenitori la cui collocazione permanente su suolo pubblico o soggetta ad uso pubblico è stata autorizzata ai sensi dell'art. 13 comma 6.
3. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi. La rimozione degli stessi può essere effettuata dall'ente gestore del servizio come prestazione occasionale.

Art. 35 - Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
2. Le aree spazzate sono individuate dal Comune previo accordo con il gestore del servizio.
3. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi previsti dal Capitolato per i servizi di Igiene Urbana.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte preferibilmente nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
7. Il Comune, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, può richiedere al gestore del servizio lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in altri periodi dell'anno non programmati.

Art. 36 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, si possono installare, a cura del Comune o del gestore del servizio, dei cestini stradali per rifiuti, prodotti dai passanti, di piccole dimensioni.
2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune.
3. Il Comune comunica al gestore del servizio la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo installati dal Comune stesso affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.
4. I cestini stradali sono svuotati dal soggetto incaricato dal gestore del servizio secondo la periodicità programmata dal Capitolato per i Servizi di Igiene Urbana.

Art. 37 - Pulizia dei mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, depongono i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità concordate tra il gestore del servizio ed il Comune, secondo i principi generali di cui al comma 1.
3. Al termine dell'attività di vendita, i concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati:
 - a) devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2;
 - b) devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli e altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro 90 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile l'igienizzazione delle aree.
4. Al termine delle attività di spazzamento e pulizia di cui al comma 3, il Comune o il gestore del servizio provvederà comunque all'igienizzazione delle aree mercatali destinate alla vendita di prodotti alimentari.

Art. 38 - Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.

2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.
3. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali, polveri, olii, grassi, benzine o altri liquidi lungo il percorso e nell'eventualità che ciò accada intervenire per rimuoverli.
4. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche e nell'eventualità che ciò accada procedere alla loro pulizia.

Art. 39 - Animali domestici rinvenuti morti sul territorio

1. Gli animali domestici e selvatici rinvenuti morti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico vengono raccolti dal gestore del servizio nel più breve tempo possibile, per motivi igienici e sanitari e avviate a smaltimento nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 40 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio di intervenire per il ripristino della pulizia.
2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'appaltatore del servizio.
3. I rifiuti provenienti dalle aree in questione sono raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
4. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 41 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
2. Il servizio è espletato con le modalità individuate al Capo II TITOLO II del presente regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.

3. La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.

Art. 42 - Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, è istituito a carico del gestore del servizio un servizio di raccolta dei rifiuti conforme alle modalità di cui al Capo II Titolo II del presente regolamento, ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

Art. 43 - Volantinaggio

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano. E' vietato collocare, sui veicoli in sosta su suolo pubblico, volantini o simili.
2. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non abbandonarli sul suolo pubblico.

Art. 44 - Altri servizi di pulizia

1. Il gestore del servizio può svolgere i seguenti servizi aggiuntivi di igiene ambientale, previa convenzione con il Comune:
 - a) spurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
 - b) lavaggio periodico fontane, fontanelle e lavatoi pubblici
 - c) lavaggio periodico di vie, piazze e altre aree pubbliche pavimentate
 - d) lavaggio e disinfezione servizi igienici pubblici;
 - e) diserbo e sfalcio periodico dei marciapiedi e delle banchine delle strade comunali. I prodotti utilizzabili chimici e/o biologici devono essere approvati preventivamente dall'autorità sanitaria competente sul territorio, nelle percentuali prescritte, da usarsi esclusivamente in assenza o a debita lontananza da siepi, arbusti ed alberate private e pubbliche. Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate con decespugliatori;
 - f) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
 - g) sgombero neve dalle strade e piazze dell'abitato
 - h) altri servizi richiesti dal Comune al gestore del servizio medesimo.

Art. 45 - Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il gestore del servizio si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il gestore del servizio come da allegato 4) al presente regolamento. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.

3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il gestore del servizio ai sensi del comma 2 del presente articolo. E' fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori di rifiuti assimilati agli urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti.
5. Tutte le associazioni di volontariato convenzionate devono fornire al gestore i dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti nell'espletamento del servizio.

Art. 46 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

1. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Gli addetti sono dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale, e sono sottoposti ai trattamenti e ai controlli sanitari previsti per legge.

CAPO III - AREA DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI INGOMBRANTI

Art. 47 - Area di conferimento periodico per rifiuti ingombranti tramite container

1. L'Area di conferimento per rifiuti ingombranti tramite container, sita in Montaldo Torinese, presso il piazzale antistante la sede municipale, è costituita da un'area predisposta per la raccolta dei rifiuti ingombranti, accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati giorni prestabiliti; è munita di almeno un addetto alla gestione del regolare funzionamento dell'Area e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.
2. La raccolta presso tale Area può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio nonché particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
3. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso l'Area, può essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.
4. La dislocazione, i giorni e gli orari di conferimento dei rifiuti ingombranti sono stabiliti dal gestore del servizio, in accordo con il Comune, e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
5. L'Area di conferimento per rifiuti ingombranti ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.
6. Le tipologie dei rifiuti raccolte presso l'Area di conferimento per rifiuti ingombranti sono le seguenti:

RIFIUTO	PROVENIENZA (D = domestica ND = non domestica)	CODICE C.E.R.
Vetro	D - ND	15 01 07 imballaggi in vetro

		20 01 02 vetro
Imballaggi in plastica	D - ND	15 01 02 imballaggi in plastica
Metallo e lattine in banda stagnata e in alluminio	D - ND	15 01 04 imballaggi in metallici 20 01 40 metallo
Sfalci e ramaglie	D - ND	20 02 01 rifiuti biodegradabili
Cartone	D - ND	15 01 01 imballaggi in carta e cartone 20 01 01 carta e cartone
Rifiuti ingombranti	D - ND	20 03 07 rifiuti ingombranti
Legno	D - ND	15 01 03 imballaggi in legno 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 (legno, contenente sostanze pericolose)
Beni durevoli	D	20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 (tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio) e 200123 (apparecchiature fuoriuso contenenti clorofluorocarburi), contenenti componenti pericolosi 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 (tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio), 200123 (apparecchiature fuoriuso contenenti clorofluorocarburi), 200135 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuoriuso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi)
Pneumatici	D	16 01 03 pneumatici fuori uso
Batterie ed accumulatori	D	20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601 (batterie al piombo), 160602 (batterie al nichel-cadmio) e 160603 (batterie contenenti mercurio) nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
Oli minerali esausti	D	20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (oli e grassi commestibili)
Indumenti usati	D - ND	20 01 10 abbigliamento

7. Il gestore del servizio ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento la tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuate all'Area di conferimento per rifiuti ingombranti.

Art. 48 - Compiti dell'appaltatore per la custodia dell'Area di conferimento per rifiuti ingombranti

1. Competono all'appaltatore della custodia dell'Area di conferimento per rifiuti ingombranti i seguenti compiti, da svolgersi tramite appositi addetti:

- a) il controllo dell'osservanza del presente regolamento;
 - b) l'apertura e la chiusura dell'Area, rispettando gli orari stabiliti dal gestore del servizio in accordo con il Comune;
 - c) l'assistenza agli utenti nel conferimento dei materiali all'Area, anche attraverso il posizionamento di appositi cartelli informativi;
 - d) l'effettuazione delle richieste di svuotamento dei contenitori all'appaltatore dei servizi e, per conoscenza, al gestore dei servizi;
 - e) la segnalazione di qualsiasi abuso al gestore del servizio;
 - f) la manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia dell'Area di conferimento per rifiuti ingombranti;
 - g) la registrazione degli accessi tramite apposito registro fornito dal gestore del servizio o tramite apposite procedure informatiche che consentano di verificare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente; qualora l'Area di conferimento per rifiuti ingombranti sia provvista di idoneo sistema di pesatura dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie atte ad accertare la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti;
 - h) la compilazione del registro di carico/scarico ove previsto dalla normativa vigente;
 - i) la comunicazione al gestore del servizio degli eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari.
2. Gli addetti al controllo di cui al comma 1 sono incaricati di un pubblico servizio e pertanto hanno il dovere dell'applicazione delle presenti norme. Gli addetti sono muniti di cartellini di identificazione visibile agli utenti.
 3. L'appaltatore del servizio nomina per ogni Area di conferimento per rifiuti ingombranti, fra gli addetti al controllo di cui al comma 1, un responsabile operativo; tale nomina è trasmessa al gestore del servizio allo scopo di attivare un sistema di qualità del servizio svolto.
 4. In caso di emergenza l'addetto al controllo avvisa il gestore del servizio e procede alla chiusura dell'Area di conferimento per rifiuti ingombranti dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 49 - Accesso all'Area di conferimento per rifiuti ingombranti

1. La consegna dei rifiuti presso l'Area di conferimento per rifiuti ingombranti è eseguita tramite conferimento diretto a cura del produttore o, esclusivamente per le utenze domestiche, previa apposita delega autorizzativa al conferimento rilasciata dal produttore stesso ad un soggetto terzo su modulo predisposto dal gestore del servizio. Oltre alla delega, il delegato dovrà presentare all'ingresso dell'area di conferimento anche fotocopia del documento di identità del delegante.
2. Possono accedere all'Area di conferimento per rifiuti ingombranti esclusivamente gli utenti con sede, residenza o domicilio nel territorio comunale. Gli utenti medesimi possono essere dotati di apposito tesserino identificativo fornito dal gestore del servizio.
3. Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie indicate all'art. 47 del presente regolamento.
4. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti gli utenti provenienti da Comuni diversi dal Comune di Montaldo Torinese, salvo quanto previsto dal comma 1.

5. Qualora vengano istituiti servizi integrativi per la raccolta di rifiuti speciali costituiti da materiali accettabili presso l'Area di conferimento per rifiuti ingombranti, i produttori degli stessi potranno conferirli all'Area previa stipula dell'apposita convenzione di cui all'articolo 57.
6. Le utenze non domestiche possono portare all'Area di conferimento per rifiuti ingombranti esclusivamente le tipologie indicate nell'art. 47 nel rispetto dei criteri di assimilazione di cui all'art. 10 del presente regolamento.
7. Possono essere portati all'Area di conferimento per rifiuti ingombranti solo i rifiuti classificati come ingombranti.
8. Non possono essere consegnati all'Area di conferimento per rifiuti ingombranti rifiuti pressati meccanicamente.

Art. 50 - Apertura dell'Area di conferimento per rifiuti ingombranti

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal gestore del servizio, in accordo con il Comune, ed esposti all'ingresso dell'Area di conferimento per rifiuti ingombranti. Ai sensi della D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 93-11429, l'Area di conferimento, nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dovrà essere aperta all'utenza almeno sedici (16) ore la settimana, privilegiando, quando possibile, le giornate del sabato o della domenica.
2. E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore a cui è affidato il servizio di custodia dell'Area di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma 1, previo benestare preventivo al gestore del servizio e del comune di e, contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso dell'Area stessa; tale facoltà è subordinata a situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato.

Art. 51 - Modalità di conferimento

1. L'utente che intende consegnare rifiuti all'Area di conferimento per rifiuti ingombranti deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione o, qualora previsto, apposito tesserino fornito dal gestore del servizio, e dichiara la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti. L'addetto al controllo inserisce su apposito registro i dati relativi ai soggetti verificati e ai rifiuti conferiti.
2. I rifiuti sono scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie deve provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.
3. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve evitare l'imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico.
4. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo.
4. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'articolo 47 o in difformità alle norme del presente regolamento.

Art. 52 - Rimostranze

1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolte al gestore del servizio.

CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 53 - Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B e C al D.Lgs. n. 22/1997.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 22/1997.

Art. 54 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 55 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo sono preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti si attengono alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 56 - Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli

1. I rifiuti costituiti da beni durevoli, così come indicati all'art. 30 comma 3 del presente regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.
2. Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici.
3. Lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è a carico dei produttori.

Art. 57 - Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali

1. Qualora vengano istituiti servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali, il produttore e il gestore del servizio stipulano una apposita convenzione.
2. La convenzione, oltre ai dati relativi al gestore del servizio, deve contenere le seguenti informazioni e documenti:

- a) per il soggetto produttore di rifiuti:
 - o l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - o la localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti;
 - o le certificazioni tecniche, complete di analisi chimico-fisiche e merceologiche, di cui al precedente articolo 54;
 - o la quantità di rifiuti prodotti;
 - o la descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti;
 - o copia dell'ultimo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) presentato alla C.C.I.A.A.;
 - o copia di eventuali autorizzazioni per svolgere le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto, ecc.);
 - b) per il soggetto gestore del servizio:
 - o l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - o l'evidenziazione delle fasi di gestione dei rifiuti in questione;
 - o l'evidenziazione delle fasi di gestione eventualmente affidate dal soggetto gestore a terzi, con l'individuazione dei medesimi come sopra;
 - o gli estremi di identificazione delle autorizzazioni dell'appaltatore del servizio relative a tutte le fasi di gestione del rifiuto;
 - c) le modalità di esecuzione del servizio;
 - d) il richiamo all'obbligo della tenuta dei registri, dei formulari di cui alle vigenti norme, per il produttore e l'appaltatore del servizio, ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
 - e) le modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti rispetto a quanto inizialmente certificato;
 - f) le modalità di misura, contabilizzazione e pagamento nonché le modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;
 - g) la durata della convenzione ed altre norme integrative.
3. L'importo relativo al servizio oggetto della convenzione viene stabilito dal gestore del servizio e deve essere tale da coprire almeno i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento del servizio.
4. Copia della convenzione è esibita a richiesta degli Enti competenti al controllo.

CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 58 - Divieti

1. Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal gestore del servizio;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;

- e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti;
- l) il conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta;
- m) il conferimento delle frazioni recuperabili (ad esclusione della frazione organica e degli imballaggi in plastica) mediante l'uso di sacchetti;
- n) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- o) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- p) l'abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- q) ai proprietari di animali domestici gli imbrattamenti o l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di animali di proprietà;
- r) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- s) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- t) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede o domicilio nel territorio comunale.

2. Presso l'Area di conferimento per rifiuti ingombranti sono vietati:

- a) l'abbandono di rifiuti all'esterno dell'Area stessa;
- b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- d) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- e) il danneggiamento delle strutture dell'Area stessa.

Art. 59 - Controlli

1. Il gestore del servizio può attivare, mediante personale dipendente, la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando e sanzionando le violazioni amministrative previste, ovvero segnalando alla Polizia Municipale.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti, assicurano la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, oltre a controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente regolamento, dalle previste ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.

Art. 60 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni

1. Il soggetto gestore è l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'Art. 62.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, il trasgressore o l'obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può presentare scritti difensivi, in esenzione di bollo, al soggetto gestore. Con gli scritti difensivi, possono essere presentati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
3. Il soggetto gestore, nel caso di presentazione di scritti difensivi, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 giorni dalla proposizione degli scritti difensivi ovvero entro 60 giorni dalla notificazione del verbale, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente.
4. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 61 - Introito delle Sanzioni

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal soggetto gestore per le violazioni accertate dai propri dipendenti mentre le violazioni accertate dalla Polizia Municipale sono di competenza dei rispettivi Comuni.

Art. 62 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 22/1997 s.m.i. e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative, determinate ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689:
 - a) sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) che segue;
 - b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
1. Abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo e nel suolo.	25,00	154,00
2. Immissione di rifiuti non pericolosi e non ingombranti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.	25,00	154,00
3. Abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e/o ingombranti sul suolo e nel suolo.	103,00	619,00
4. Immissione di rifiuti pericolosi e/o ingombranti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.	103,00	619,00
5. L'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti.	25,00	500,00
6. L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti.	25,00	500,00
7. I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti	25,00	500,00

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
ai servizi.		
8. Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati.	25,00	500,00
9. Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.	25,00	500,00
10. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.	25,00	500,00
11. La combustione di qualunque tipo di rifiuto.	25,00	500,00
12. L'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori.	25,00	500,00
13. Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.	25,00	500,00
14. Presso l'Area di conferimento l'abbandono di rifiuti all'esterno dell'Area.	25,00	500,00
15. Presso l'Area di conferimento la consegna di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.	25,00	500,00
16. Presso l'Area di conferimento la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati.	25,00	500,00
17. Presso l'Area di conferimento il danneggiamento delle strutture dell'Area.	25,00	500,00

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni riguardanti contenitori assegnate ad utenze plurime, la sanzione viene comminata alla singola unità abitativa, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità della singola unità abitativa la sanzione unica ed indivisa viene irrogata alle unità abitative assegnatarie dei contenitori in questione.
3. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 63 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme dei Regolamenti comunali di Igiene Urbana e Polizia Urbana.

Art. 64 - Danni e risarcimenti

1. In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 65 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute in altri Regolamenti comunali nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 66 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.

Allegato 1

VOLUMETRIE CONTENITORI RACCOLTA PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

N°totale occupanti utenza singola o plurima	RIFIUTO NON RECUPERABILE	ORGANICO	CARTA/CARTONE	VETRO
1	120	25	50	35
2				
3				
4				
5				
6	240	25	50	35
7				
8				
9				
10	360	25	120	120
11				
12				
13				
14				
15	660	120	120	120
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25	1.100	120	240	240
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

N°totale occupanti utenza singola o plurima	RIFIUTO NON RECUPERABILE	ORGANICO	CARTA/CARTONE	VETRO
41	1.100		240	
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49	2 x 1.100	120	360	240
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63	240		660	
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				360
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				

N°totale occupanti utenza singola o plurima	RIFIUTO NON RECUPERABILE	ORGANICO	CARTA/CARTONE	VETRO
87	2 x 1.100			360
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96	3 x 1.100	240	660	2 x 360
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112	2 x 660			
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127	4 x 1.100	360		
128				
129				
130				
131				
132				

COEFFICIENTI DI PRODUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

Elenco categorie D.P.R. n. 158/1999	Coefficienti stimati di produzione (in kg/m2/anno)				
	Rifiuto non recuperabile	Frazione organica	Carta e cartone	Imballaggi in plastica	Imballaggi in vetro
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4	5	5	1	2
02. Sale teatrali e cinematografiche	2	0	0	1	0
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	3	0	0	0	0
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	0	0,5	0,5	3
05. Stabilimenti balneari	3	1	1	0,1	1
06. Esposizioni, autosaloni	2	0	0,5	0,3	0
07. Alberghi con ristorante	5	2	0,5	0,3	1
08. Alberghi senza ristorante	4	1	0,5	0,2	0,5
09. Case di cura e riposo	5	10	1	0,5	5
10. Ospedale	5	10	1	1	5
11. Uffici, agenzie, studi professionali	5	0	10	0	0
12. Banche ed istituti di credito	3	0	3	0,5	0
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5	0	5	0,5	0
14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	5	0	5	0,5	0
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4	0	5	0,5	0
16. Banchi di mercato di beni durevoli	5	0	10	0,5	0
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5	0	2	0,5	0
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5	0	5	0,5	0
19. Carrozzeria, autofficina. elettrauto	5	0	5	0,5	0

Elenco categorie D.P.R. n. 158/1999	Coefficienti stimati di produzione (in kg/m2/anno)				
	Rifiuto non recuperabile	Frazione organica	Carta e cartone	Imballaggi in plastica	Imballaggi in vetro
20. Attività industriali con capannone di produzione	5	0	5	0,5	0
21. Attività industriali di produzione beni specifici	5	0	5	0,5	0
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5	20	5	2	6
23. Mense, birrerie, hamburgerie	5	20	3	2	10
24. Bar, caffè, pasticceria	5	20	3	2	10
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	5	20	4	1	0
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	5	1	1	1	0
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	5	20	4	0,5	0
28. Ipermercati di generi misti	5	10	0	0,5	0
29. Banchi al mercato di generi alimentari	5	25	10	2	0
30. Discoteche, night club	5	0	1	1	2
Media	5	6	3	1	2

VIA	_____
CIVICO	_____
COD. UTENZA	_____

ATTO D'OBBLIGO PER LA CONDUZIONE DELL'ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO

I/Il sottoscritti/o

in qualità di intestatari/intestatario Tariffa Rifiuti

dell'unità immobiliare (utenza) singola

dell'unità immobiliare (utenza) plurima

o di amministratore condominiale

del condominio (nome del condominio) _____

Partita IVA n. _____

sita/o in

Via _____

N° _____

Comune di _____

Frazione _____

OPPURE

in qualità di intestatario Tariffa Rifiuti della seguente utenza non domestica:

Denominazione/ragione sociale _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

Con sede legale in (*specificare Comune*) _____ Provincia _____

Via _____ N° _____

Telefono _____ Cellulare _____

E-mail _____ Fax _____

per l'unità immobiliare locale sita in

Via _____

N° _____

Comune di _____

Frazione _____

DICHIARANO

- **DI IMPEGNARSI a trattare in proprio a mezzo compostaggio, al fine di ottenere la trasformazione dei rifiuti in “compost” riutilizzabile nella pratica agronomica, le seguenti frazioni organiche dei rifiuti urbani:**
 - la frazione umida** (resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di contenitori di ferro, latta, alluminio, vetro, plastica, carte oleate e/o patinate, nylon ed ogni altro elemento non degradabile;
 - la frazione vegetale** (sfalci d'erba, potature, foglie, scarti vegetali del giardino in genere, scarti vegetali dell'orto, ecc.)

- **DI EFFETTUARE detta attività presso l'unità immobiliare di cui sopra a mezzo della seguente struttura di compostaggio:**
 - mediante concimaia, già destinata per uso zootecnico;
 - mediante “buca di compostaggio”;
 - mediante “silo” o “cassa di compostaggio”;
 - mediante “cumulo di compostaggio”;
 - in apposito contenitore, denominato semplicemente “composter”.

- **DI DISPORRE di area verde di pertinenza e DI IMPEGNARSI ad utilizzare in loco il materiale prodotto nella struttura di compostaggio;**

- **DI ACCETTARE di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del corretto esercizio di recupero dei rifiuti**, consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento dei rifiuti “ordinari” al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione organica da smaltire mediante compostaggio domestico. Gli accertamenti, controlli e verifiche saranno effettuate presso l'abitazione dell'interessato da personale dipendente del Comune, del Consorzio Chierese per i Servizi o da persone diverse da essi appositamente incaricate e munite di specifico documento di riconoscimento;

PRENDONO ATTO

- che il Consorzio Chierese per i Servizi, con decorrenza dal, provvederà d'ufficio ad applicare la riduzione nella misura percentuale della parte (*fissa o variabile*) della tariffa come previsto dal *Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani*, che sarà prossimamente approvato.

- che l'uso improprio o, comunque, difforme delle modalità e/o condizioni previste per l'attività di compostaggio anche successivamente impartite dal Consorzio Chierese per i Servizi comporta l'applicazione delle penali previste dal *Regolamento comunale per l'applicazione*

della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ferme restando eventuali ulteriori penali ed interessi previste per altre violazioni al Regolamento stesso.

- | | | | |
|---|---|----|-------|
| <input type="checkbox"/> Restituiscono i seguenti contenitori | <input type="checkbox"/> secchiello da 10 l | N° | _____ |
| | <input type="checkbox"/> contenitore organico da 25 l | N° | _____ |
| | <input type="checkbox"/> contenitore sfalci da 360 l | N° | _____ |

I sottoscritti dichiarano sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese

Data _____

<i>(nome e cognome)</i>	<i>(firma)</i>
-----	-----
<i>(nome e cognome)</i>	<i>(firma)</i>
-----	-----
<i>(nome e cognome)</i>	<i>(firma)</i>
-----	-----
<i>(nome e cognome)</i>	<i>(firma)</i>
-----	-----
<i>(nome e cognome)</i>	<i>(firma)</i>
-----	-----
<i>(nome e cognome)</i>	<i>(firma)</i>
-----	-----
<i>(nome e cognome)</i>	<i>(firma)</i>
-----	-----
<i>(nome e cognome)</i>	<i>(firma)</i>
-----	-----
<i>(nome e cognome)</i>	<i>(firma)</i>
-----	-----
<i>(nome e cognome)</i>	<i>(firma)</i>
-----	-----
<i>(nome e cognome)</i>	<i>(firma)</i>
-----	-----
<i>(nome e cognome)</i>	<i>(firma)</i>
-----	-----
<i>(nome e cognome)</i>	<i>(firma)</i>
-----	-----

La firma dovrà essere autenticata in una delle seguenti modalità:

- tramite apposizione della firma alla presenza del dipendente del Consorzio Chierese per i Servizi addetto a ricevere la documentazione, presentando documento di identità;
- oppure allegando al presente atto d'obbligo, copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Verificato da _____

In data _____

C O N V E N Z I O N E

Premesso che :

- l'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, dispone che :
" I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili avviati allo smaltimento in regime di privativa (...). I Comuni disciplinano in particolare (...) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi".
- nel territorio comunale operano, prevalentemente con finalità benefica, numerose associazioni e gruppi organizzati, nonché enti privati, che periodicamente svolgono attività di raccolta differenziata di diverse frazioni di rifiuti solidi urbani, con finalità non lucrativa, conformemente al disposto dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- che l'azione svolta da tali organizzazioni, oltre alla specifica funzione sociale, contribuisce allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, con benefici per l'intera collettività comunale;

considerato che:

- rientra fra gli obblighi del Consorzio assicurare la raccolta differenziata almeno nelle percentuali minime previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 22/1997;
- che, secondo il disposto dell'art. 21 comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997, "nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni";

visti:

- la richiesta del Signor nato a il residente a, in rappresentanza dell'Associazione, (Ente, Gruppo)C.F./P.IVA con la quale richiede l'autorizzazione a svolgere attività di raccolta delle seguenti frazioni di rifiuti urbani : nel periodo dal al ;
- la legge n. 142/1990 ed il D.Lgs. n. 22/1997;

tutto ciò premesso,

tra il Consorzio Chierese per i Servizi con sede in _____ - Via _____, n. ____ – codice fiscale _____ e partita IVA _____ rappresentato _____ nato a _____ (____) il _____, il quale agisce nel presente atto ai sensi dell'art. ____ dello Statuto Consortile in qualità di _____

e l'Associazione (ente o comitato o parrocchia o signor, ecc.) _____ con sede in Via _____ n° ____ a _____ (____) – C.F./P.IVA _____, rappresentata da _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____

si conviene e stipula quanto segue :

ART. 1 - Il Consorzio Chierese per i Servizi autorizza l'associazione con sede a Via rappresentata da a svolgere l'attività di raccolta e trasporto nel territorio comunale delle seguenti frazioni di rifiuti urbani :

.....
con le seguenti modalità e tempi :

.....
Sono comunque esclusi dalla presente convenzione tutte le tipologie di rifiuto non destinate ad un riutilizzo sicuro e diretto.

ART. 2 - La presente convenzione ha validità dal al

ART. 3 - L'attività oggetto della presente convenzione rientra nel servizio consortile di gestione dei rifiuti urbani e soggetta alla medesima disciplina giuridica, in particolare circa gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 11, 12 e 15 del D.Lgs. n. 22/1997.

L'Associazione è soggetta pertanto esclusivamente all'obbligo di comunicare al Consorzio la quantità raccolta per ogni tipologia di rifiuto ai fini dell'adempimento della comunicazione annuale dei rifiuti, posta a carico del Consorzio ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 22/1997.

ART. 4 - Lo svolgimento dell'attività deve essere conforme ai principi generali di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 22/1997.

ART. 5 - I rifiuti raccolti possono essere temporaneamente stoccati esclusivamente presso l'area sita a
Lo stoccaggio non dovrà comunque superare il periodo di giorni

ART. 6 - Ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento dell'attività è a carico dell'Ente affidatario.

ART. 7 - Lo svolgimento dell'attività è a titolo gratuito, non professionale e non persegue finalità lucrative. Nessun onere grava pertanto a carico del Consorzio né alcun corrispettivo può essere richiesto dall'Associazione a terzi. I materiali recuperabili raccolti sono ceduti dal Consorzio in proprietà all'Associazione che ha facoltà di commercializzarli con il vincolo di assicurarne il recupero.

ART. 8 - Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti comunali vigenti in materia. In particolare, la raccolta e lo stoccaggio non dovranno comportare inconvenienti di carattere igienico, sanitario ed ambientale.

ART. 9 - La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Eventuali spese di registrazione e contrattuali, sono a carico di

Letta, approvata e sottoscritta a il

Il Responsabile del Consorzio

Il Rappresentante dell'Associazione

.....

.....